

Incidente durante la ricreazione, se la scuola ha un «piano» non è responsabile

di Pietro Alessio Palumbo 18 05 2021

Non è sempre vero che scuola e docenti rispondono dei danni che gli alunni subiscono durante l'orario scolastico. Ciò che conta è in ogni caso la migliore organizzazione possibile di docenti e collaboratori scolastici al fine di scongiurare incidenti e ferite degli alunni e naturalmente la corretta osservanza della pianificazione da parte del personale scolastico tutto. Su questi presupposti con recente sentenza del 14 aprile scorso il Tribunale di Aosta ha ritenuto non responsabile il personale scolastico per l'incidente di un alunno durante l'intervallo.

Il giudice su tutto ha messo in evidenza il piano organizzativo di vigilanza disposto dall'istituto, la sua fedele osservanza da parte dei docenti, la velocità e oggettiva imprevedibilità dell'incidente occorso al bambino.

La "presunzione" di responsabilità della scuola

Per superare la presunzione di responsabilità che grava sulla scuola per i danni subiti dall'allievo in orario scolastico, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stata in grado di spiegare nel singolo evento un intervento correttivo o repressivo sugli alunni coinvolti. È necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di pericoli e conseguenti danni ai bambini. Tutto ciò commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi.

L'organizzazione del personale durante l'intervallo e l'accesso al bagno

La presenza di personale addetto alla sorveglianza degli allievi durante l'intervallo deve essere accompagnata da una specifica organizzazione finalizzata a regolamentare l'accesso dei bambini al bagno in maniera tale che sia sempre consentito il controllo da parte degli insegnanti.

In occasione dell'intervallo gli insegnanti si posizionano in vari punti del cortile o area dove si trovano i bambini per meglio controllarli. Un'insegnante si posiziona sempre sulla porta di ingresso per controllare i bambini che vanno al bagno.

In particolare i bambini devono poter andare in bagno chiedendo prima il permesso agli insegnanti. Anche se i bambini non vengono accompagnati al bagno, un'insegnante deve controllare da lontano che il bimbo arrivi al bagno senza farsi male. Se in bagno c'è già un bambino, può essere consentito ad un altro bambino che ne faccia richiesta di andare in bagno ma solo qualora lo stesso rappresenti un'urgenza impellente.

Caso fortuito e rapidità degli eventi

In un contesto ben organizzato e pianificato non sono ravvisabili profili di colpa in capo a docenti, collaboratori e scuola, soprattutto se l'incidente ad un alunno sia dovuto all'azione involontaria del suo compagno. In tali circostanze dunque, il caso fortuito, imprevedibile e come nel caso di specie rapidissimo (lo scivolone di un alunno sulla porta del bagno finita sul viso del compagno) non ricade sulla scuola né sul suo personale.

Il docente deve essere un «modello educativo», può essere licenziato anche se il reato è prescritto

di Pietro Alessio Palumbo 20 05 2021

Falsificare certificati medici per giustificare le assenze dal servizio oltre che inadeguato a chi svolga una pubblica funzione compromette la importantissima funzione di modello educativo che la figura del docente deve assumere verso gli alunni e tutta la comunità scolastica. Con queste argomentazioni con la recente sentenza 11634/2021 la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare intimato dall'amministrazione scolastica a un suo docente nonostante il proscioglimento in sede penale per avvenuta prescrizione.

Accertamenti penali e disciplinari

L'accertamento dei fatti quale consegue ad una sentenza di condanna penale definitiva rende il procedimento disciplinare di regola assai più semplice di quanto avviene a fronte di una pronuncia di proscioglimento o di assoluzione. In presenza di una sentenza di condanna l'amministrazione deve infatti procedere soltanto all'apprezzamento del rilievo disciplinare di una condotta già irrevocabilmente accertata in sede penale con effetti vincolanti quanto alla sussistenza dei fatti, alla loro illiceità ed all'affermazione che il docente coinvolto li ha commessi.

In caso di assoluzione l'attività è diversa, dovendosi apprezzare se, nonostante gli effetti della pronuncia persistano profili di rilievo disciplinare; e sicuramente più complessa è l'attività in caso di sentenza di proscioglimento per prescrizione, in quanto essa rende necessario un accertamento autonomo dei fatti.

Il "modello educativo" che fa capo al docente

Nella vicenda dalle perizie nel processo penale emergeva la falsificazione di firme e timbri apposti su certificati presso l'abitazione del docente e di un suo parente. Su tali basi la Corte ha evidenziato l'esistenza di un comportamento fraudolento e intenzionale con uso di mezzi utili a ingannare l'amministrazione scolastica. In altre parole trattasi di un «comportamento ritenuto tale da compromettere la funzione di modello educativo che la figura del docente deve assumere verso gli alunni e nel contesto della comunità scolastica, oltre che inadeguato a chi svolga una pubblica funzione». E tale modo di comportarsi è in sé idoneo a compromettere la "fiducia" della scuola verso il proprio docente. Al di là di possibili "prescrizioni" in sede penale.

Il "danno morale" alla scuola e ai suoi allievi

A ben vedere in tali casi si realizza un grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione docente con ponderoso "danno morale" alla scuola, alla pubblica amministrazione in generale e non meno agli alunni stessi e alle loro famiglie. E non vi è alcuna ragione per ritenere che la contestazione debba necessariamente radicarsi presso gli uffici dove erano state poste in essere le condotte illecite piuttosto che presso quelli dove nel frattempo il docente si sia trasferito: trattasi di un danno "morale" di tale importanza da giustificare, in ogni caso, la destituzione del docente dalle funzioni e dal ruolo.